

Decreto Legge n. 6 agosto 1993, n. 280

DISPOSIZIONI PER L'ACCELERAZIONE DEGLI INVESTIMENTI A SOSTEGNO  
DELL'OCCUPAZIONE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI  
PROCEDIMENTI IN MATERIA EDILIZIA

(Omissis)

Art. 14 - Parcheggi - 1. I Ministro per i problemi delle aree urbane, con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1989, n. 122, nonché all'adeguamento delle procedure di attuazione e delle forme di finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili, nonché alla definizione dei requisiti che i soggetti interessati debbono possedere anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ai fini della ammissione ai contributi previsti dai titoli I e II della legge 24 marzo 1989, n. 122.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è aggiunto il seguente:  
3-bis. Entro il 30 giugno 1993 e successivamente con cadenza biennale, i comuni con popolazione superiore ai 50 mila abitanti sono tenuti ad emanare un bando per la concessione in diritto di superficie di aree comunali ai sensi dell'articolo 9, comma 4, aperto a tutti i soggetti aventi diritto. Nel bando devono essere specificati i criteri di assegnazione delle aree, finalizzati a realizzare il numero più elevato possibile di posti auto, ad uso di residenti ed operatori economici, a basso costo e ridotto impatto ambientale.

Per ciascun intervento il diritto di superficie sui posti auto da realizzare, eventualmente non assegnato ai privati interessati o a società anche cooperative appositamente costituite tra gli stessi, può essere assegnato ad associazioni o cooperative di residenti non proprietari di esercenti attività economiche aventi un insediamento nella zona.

Con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane sono determinate le modalità di riparto delle concessioni tra le categorie degli aventi diritto.

Le assegnazioni delle aree devono essere effettuate dalle amministrazioni comunali inderogabilmente entro il 31 dicembre dell'anno di emanazione del bando.

Per il 1993 tale termine è anticipato al mese di settembre. Sono esclusi dall'applicazione delle norme della presente legge i bandi pubblicati anteriormente al 9 aprile 1993 e per i quali siano già state presentate domande da parte degli aventi diritto, sempreché le assegnazioni delle aree avvengano entro il mese di settembre 1993. I comuni con popolazione inferiore a 50 mila abitanti hanno facoltà di emanare i bandi biennali di cui al presente comma.

3. Nell'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 1989, n. 122, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Qualora a richiedere la costituzione del diritto di superficie siano imprese di costruzione anche cooperative, su mandato dei soggetti aventi titolo, ovvero associazioni o cooperative di residenti non proprietari e di esercenti attività economiche, i relativi parcheggi possono non essere destinati a pertinenza degli immobili privati ed i membri di tali associazioni o cooperative diventano contitolari del diritto di superficie.

4. Nel caso di parcheggi di tipo meccanizzato per i quali i posti auto siano utilizzati in maniera promiscua dai diversi proprietari, allo scopo di definire a livello catastale il rapporto di pertinenza tra il parcheggio e gli immobili, il condominio assegna in modo convenzionale ciascun posto auto ad un determinato proprietario, ferma restando a livello di regolamento la facoltà di uso comune dell'intera struttura.

5. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, è sostituito dal seguente:

5. I parcheggi realizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo, nei limiti delle quantità di cui all'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, non possono essere ceduti separatamente

dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione sono nulli'.

6. I parcheggi realizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 marzo 1989, n. 122, non possono subire modificazioni nella destinazione d'uso, per un periodo di trenta anni decorrente dalla loro realizzazione.

7. Il contributo di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non è dovuto per la realizzazione di parcheggi.

8. Le Ferrovie dello Stato - S.p.a. direttamente o tramite società da esse controllate, possono usufruire dei contributi di cui alla legge 24 marzo 1989, n. 122, per la realizzazione dei parcheggi di interscambio su aree di propria disponibilità, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.

(Omissis)